

Borgo San Giacomo, 22/01/2025

Gentili **SOCI** della CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa

AVVISO AI SOCI AI SENSI ART. 24.4. DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

relativo alle elezioni delle Cariche Sociali della banca per il triennio 2025-2027

La Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) – Credito Cooperativo – Società Cooperativa (di seguito anche "la Cassa" o "la banca") rende noto che l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio della banca al 31/12/2024 dovrà, tra l'altro, deliberare circa il rinnovo delle Cariche Sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri) per il triennio 2025-2027.

A tal proposito, si informa che i soci che abbiano i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Titolo IV, Capitolo 1), dallo Statuto Sociale (articolo 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione) e in virtù di quanto previsto dal vigente Regolamento Assembleare potranno candidarsi depositando, entro il 01/03/2025 (in orario di lavoro), presso la sede direzionale e le filiali della Cassa la propria candidatura corredata dalla documentazione richiesta, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale.

All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali, che devono essere sottoscritte da un minimo di 30 soci.

Non sono ammesse candidature presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.

Tutta la regolamentazione di rilievo in versione integrale (e precisamente: Statuto Sociale, Regolamento Assembleare ed Elettorale, Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l'autovalutazione degli organi delle Banche affiliale, e per l'individuazione degli esponenti delle rispettive società controllate, Modello di Gruppo per la composizione qualiquantitativa ottimale degli organi sociali e della direzione delle banche affiliate), nonché la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature, sono a disposizione presso le filiali della banca o sul sito www.cradiborgo.it nell'Area Riservata ai soci.

Le proposte di candidatura possono essere presentate esclusivamente sul modulo predisposto dalla Cassa, che dovrà essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un notaio, ovvero dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Le candidature depositate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Si specifica che la Capogruppo ha approvato l'aggiornamento del "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale deali organi aziendali e della direzione delle Banche Affiliate", che individua e motiva il profilo dei candidati ritenuto opportuno per l'amministrazione della cooperativa di credito. A tale documento occorre riferirsi per valutare la ricorrenza del profilo teorico del candidato ottimale, ferma comunque la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla normativa di etero ed autoregolamentazione.

> per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente f.to Sergio Bonfiglio

Allegati: - estratto dello Statuto Sociale;

- estratto del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

ALLEGATO 1

ESTRATTO STATUTO SOCIALE

TITOLO VII CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 34. - Composizione del consiglio di amministrazione

34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall'assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve presentare un numero di amministratori appartenente al genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima richiesta dalla normativa vigente.

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, gualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

- inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
- inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da (ii) parte della Capoaruppo;
- (iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

Nell'esercizio del diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione qui disciplinato, la Capogruppo deve garantire che la composizione dell'Organo rispetti la normativa in termini di genere meno rappresentato tempo per tempo vigente.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto del contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

Nell'indicare il candidato da eleggere ai sensi del paragrafo che precede, la Capogruppo garantirà il rispetto della normativa in tema di genere meno rappresentato.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;
- c) i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori, fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di

organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società:
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.
- **34.5.** La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell'articolo 34.4 che precede costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Articolo 35. - Durata in carica degli amministratori

- **35.1.** Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il consiglio provvede alla nomina del presidente e di uno o più vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario.
- **35.2.** Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, nel regolamento di cui all'articolo 30 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri di candidabilità, volti a favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza, ricambio del governo della Società e rispetto della quota di genere prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO 2

ESTRATTO REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

CAPITOLO V - ELEZIONE CARICHE SOCIALI. MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24

- 24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale della Società e fermi restando i poteri e le prerogative della Capogruppo:
- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali.
- 24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.
- 24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.
- 24.4. Almeno novanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali un avviso riportante:
- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al Contratto di coesione ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del Contratto di coesione e della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti delle Cariche Sociali.
- 24.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.
- 24.6. Il consiglio di amministrazione, nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione, ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento. Ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25

- 25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da tre persone, diverse dai consiglieri, scelte anche tra il personale della Società.
- 25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al Contratto di coesione ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.
- 25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali.

Articolo 26

- 26.1. All'elezione dei componenti delle Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali.
- 26.2. A pena di inammissibilità, le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre e devono essere depositate presso il Centro Direzionale della Società almeno sessanta giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali.
- 26.3. Non sono ammesse candidature presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.
- 26.4. Il modulo di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto dal candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede e contenere:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno, per i candidati alla carica di amministratore, ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e le succursali della Società.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato dei carichi pendenti.
- **26.5**. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 26.1., 26.2., e 26.4. sono considerate come non presentate.
- **26.6**. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.
- 26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al Contratto di coesione ed alla normativa applicabile nonché ad eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il presidente del consiglio di amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui al precedente art. 26.6. da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno quarantacinque giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il consiglio di amministrazione della Capogruppo, con il supporto del comitato nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso eventualmente conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
- **26.8.** L'elenco di tutte le candidature di cui la commissione elettorale ha accertato la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale ai sensi del precedente art. 26.6. è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti delle Cariche Sociali nella sede sociale e nelle succursali della Società.
- **26.9.** In apertura dei lavori assembleari, il Presidente indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti delle Cariche Sociali in forza del Contratto di coesione ovvero della normativa applicabile.

CAPITOLO VI - NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Articolo 29

- **29.1.** Ai sensi dell'art. 34.1. dello statuto sociale e in ossequio alle indicazioni della Capogruppo, il numero degli amministratori viene determinato in sette.
- **29.2.** Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.
- **29.3**. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.